



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
ECONOMICHE E AZIENDALI

REGOLAMENTO DIDATTICO  
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A. 2015/2016

CORSO DI LAUREA IN

MANAGEMENT

Classe L-18

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata**

1. Il Corso di laurea in Management, attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi, appartiene alla classe L-18 delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è tre anni.
3. Per gli studenti iscritti in regime di tempo parziale, la durata può essere rimodulata in 4 o 6 anni.

### **Art. 2 – Testi normativi di riferimento**

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Management sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti e dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale. I testi sono consultabili al seguente link:  
<http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html>
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo**

1. Il corso di laurea in Management afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente Referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il Referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento**

1. È istituita una Segreteria Didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea alla quale lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche riguardanti la carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria Studenti di Ateneo.
3. È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://cor.unipv.it/>.

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

### **Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio**

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina .....

### **Art. 6 - Requisiti di ammissione**

1. Il corso di laurea è ad accesso programmato, con prova d'ammissione.
2. Per essere ammesso al corso di laurea lo studente deve possedere un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
3. Per l'iscrizione al corso di laurea, inoltre, è richiesto il possesso o l'acquisizione da parte dello studente di un'adeguata preparazione iniziale e, in particolare, delle seguenti conoscenze e competenze: abilità analitiche e matematiche di base (ragionamento logico, conoscenza dei concetti matematici di base della scuola superiore)
4. La preparazione iniziale dello studente, di cui al precedente comma, dovrà essere verificata attraverso la prova di ammissione di cui al comma 1, le cui modalità e data di svolgimento sono rese note attraverso gli appositi bandi.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma non sia risultata positiva, il Consiglio di Dipartimento indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso e per i quali vengono predisposte apposite attività didattiche integrative consistenti in un percorso di matematica e in attività specifiche di tutorato.
6. L'iscrizione dello studente al primo anno del corso di laurea, nel caso di trasferimento da altro Dipartimento dell'Ateneo pavese o da altra Università, è comunque subordinata al sostenimento della prova di cui al comma 1. Nel caso in cui lo studente non consegua un punteggio idoneo nella prova di ammissione si vedrà automaticamente attribuito un debito formativo analogo a quello specificato nel comma 5.
7. Al termine delle attività didattiche integrative di cui al precedente comma 5, l'avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene verificato attraverso le specifiche prove scritte previste nel calendario dell'attività didattica. Inoltre, è possibile recuperare il debito formativo attraverso il superamento di alcune parti dell'esame di Matematica Generale in sede di appello d'esame. Il mancato recupero del debito formativo entro il termine fissato dal Consiglio di Dipartimento comporta per lo studente l'iscrizione al primo anno come ripetente.

### **Art. 7 – Organizzazione didattica**

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU. Per gli studenti in regime di tempo parziale l'impegno annuale è fissato, in termini di CFU, tra 30 o 45 in relazione al numero di anni in cui è articolato il piano di studio.
3. A ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo

nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartita nel corso di laurea e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:

- a) nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU: circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
  - b) nel caso di insegnamenti di lingue: 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;
  - c) nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni: circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
  5. L'attività didattica del corso di laurea è annualmente organizzata in due semestri.
  6. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Per ciascun anno accademico il numero minimo complessivo di appelli di esame è pari a 6 ed il numero minimo di appelli per ciascuna sessione d'esame è pari a due. Possono essere altresì concessi: a) nei mesi di novembre–dicembre un appello straordinario riservato agli studenti laureandi che devono ancora sostenere non più di due esami; b) appelli straordinari riservati agli studenti-atleti di cui al successivo art. 15 comma 2), quando gli impegni sportivi si sovrappongono al calendario degli esami.
  7. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea; resta facoltà del Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni di laurea straordinarie.
  8. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

## **Art. 8 – Piani di studio**

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio, "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.  
Per la coorte di riferimento i piani di studio standard, per gli studenti impegnati a tempo pieno e per gli studenti in regime di tempo parziale, sono riportati nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
6. Lo studente può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
7. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Referente del corso di laurea, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le

opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.

8. Il piano di studio, sia standard sia individuale, non è più modificabile, nell'anno accademico di presentazione, dopo la data perentoria del 31 dicembre.

### **Art. 9 - Programmi di doppia laurea**

1. Il corso di laurea non prevede, al momento, accordi di doppia laurea con altri Atenei.
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, saranno regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche saranno rese disponibili nei bandi di ammissione.

### **Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. Il Corso di laurea non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.
2. Il Corso di Laurea non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche in assenza di obblighi di frequenza, il progetto formativo, posto alla base del Corso di laurea, presuppone comunque che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti previsti per il Corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi.  
La frequenza delle lezioni è pertanto particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

### **Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente**

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale; il Consiglio di Dipartimento si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente adottate dallo studente.
2. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti per i corsi di laurea magistrale nella misura massima di tre insegnamenti per tutta la durata del percorso di studio.  
Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo. Tra le attività formative, sostenute in soprannumero, un solo insegnamento può concorrere al calcolo della media, a seguito di richiesta dello studente da presentare presso la Segreteria studenti di Ateneo.
3. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra

indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.

4. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti afferenti all'offerta didattica di corsi di studio dell'area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.

#### **Art. 12 – Stage e tirocinio**

1. Gli studenti devono obbligatoriamente svolgere almeno una delle seguenti attività formative (tirocini formativi e di orientamento) o attività sostitutive:
  - a) esperienze formative in collaborazione con le aziende;
  - b) esperienze lavorative di durata almeno pari a 200 ore;
  - c) tirocini didattici presso aziende o altri enti esterni della durata di almeno 200 ore.

Per attività sostitutiva si intende la partecipazione a cicli di seminari tematici, a tal fine organizzati dal Dipartimento, o un'attività di ricerca per una durata indicativa di almeno 60 ore svolta sotto la supervisione di un docente.

2. L'attività formativa (tirocinio o di orientamento) o l'attività sostitutiva consente l'acquisizione di 6 CFU. Coloro che hanno svolto l'attività sostitutiva devono presentare una relazione scritta su tale attività ai fini dell'acquisizione dei 6 CFU. Tale relazione, comunque, non sostituisce la prova finale di cui all'art. 14.
3. Le modalità di accesso alle attività di cui al precedente comma 1, il loro riconoscimento e la loro valutazione ai fini della carriera dello studente sono stabilite con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del parere formulato dal tutor aziendale e dell'approvazione da parte del docente responsabile dello stage o dell'attività sostitutiva.

#### **Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto**

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.
3. Gli esami, o valutazioni finali di profitto, relativi alle attività di cui al comma 2, vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto).
4. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
5. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i cui docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente.
6. Gli esami si svolgono in forma orale o scritta, o entrambe, sotto la supervisione di una Commissione nominata in conformità al regolamento didattico di Ateneo; l'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale di ciascun insegnamento.
7. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30, tranne per quanto stabilito al successivo comma 8. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da

votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera dello studente.

8. In parziale deroga al comma 7, le conoscenze informatiche (di base), la conoscenza delle lingue straniere (a livello introduttivo), la conoscenza delle seconde lingue straniere a livello di perfezionamento, l'attività di stage o la relativa attività sostitutiva vengono valutate con un giudizio che non concorre al computo della media.
9. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame. Tuttavia, in caso di ritiro a seguito di annullamento della prova d'esame per ragioni di disciplina e con riserva di avviare il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento Studenti, è fatto divieto allo studente di sostenere l'esame nell'appello successivo.
10. Chiunque assuma, nel corso di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere seriamente il corretto e regolare svolgimento della verifica stessa, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, previo parere non vincolante della Commissione Disciplina del Dipartimento e tenuto conto della gravità della violazione, può segnalare il fatto al Rettore, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Studenti.

#### **Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. La prova finale per la verifica degli obiettivi formativi perseguiti, cui si accede dopo aver acquisito almeno 177 CFU, consente l'acquisizione di ulteriori 3 CFU. Tale prova consiste in una breve relazione sulle caratteristiche e sulle modalità effettive di svolgimento, da parte dello studente, dello stage o in un elaborato scritto su una tematica concordata con il relatore.
3. La relazione viene svolta sotto la guida di un relatore, docente del corso di laurea. La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110 con eventuale lode) è assegnata da apposita Commissione in seduta pubblica e tiene conto dell'intero percorso di studi dello studente. La votazione di laurea è espressa in cento-decimi e viene determinata sulla base dei criteri che seguono.
4. Il voto di laurea verrà determinato dalla Commissione tenendo in considerazione:
  - a. la media dei voti riportata nel corso degli studi, calcolata ponderando il voto di ciascun esame sostenuto per il relativo numero di CFU, aumentando il punteggio trasformato in cento-decimi di 0,20 punti per ciascuna lode conseguita e arrotondando il punteggio finale per eccesso o per difetto a seconda che la parte decimale della votazione finale sia uguale/superiore o inferiore a 50 centesimi; può concorrere al calcolo della media uno solo degli insegnamenti sostenuti tra le attività in soprannumero.
  - b. 3 punti per l'attività di stage o attività alternative svolte;
  - c. da 0 a 2 punti per la qualità della relazione finale;
  - d. eventuali 2 punti, intesi come premio di tempestività, ai candidati che si laureano entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione al 3° anno.

I crediti formativi universitari, acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui all'art. 15 comma 2), concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea ma sono esclusi dal computo della media dei voti.

5. L'eventuale lode, subordinata a valutazione unanime della Commissione, verrà assegnata sulla base dei seguenti criteri:



- a. in caso di un punteggio complessivo pari ad almeno 112/110, ottenuto dalla conversione in cento-decimi della media complessiva (aumentata delle lodi) sommata ai punti per le attività di cui al precedente comma 4;
  - b. in caso di raggiungimento di un punteggio complessivo pari ad almeno 111/110, ottenuto dalla conversione in centodecimi della media complessiva (aumentata delle lodi) sommata ai punti per le attività di cui al precedente comma 4, purché sussista almeno una delle seguenti condizioni: richiesta esplicita del Relatore (motivata dalla qualità della prova finale) e/o decisione della Commissione motivata da un curriculum del candidato giudicato particolarmente meritevole, in virtù di attività extracurricolari opportunamente documentate quali partecipazione a programmi di mobilità studentesca internazionale, svolgimento di attività di tutorato, frequenza a corsi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS).
6. Il Direttore di Dipartimento nomina le commissioni per il conferimento dei titoli che sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due debbono essere professori o ricercatori di ruolo. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale, in rapporto con la relazione oggetto di esame. Presidente della Commissione giudicatrice sarà il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, laddove presente e salvo che non vi rinunci espressamente. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente regolamento. Il Presidente designa, tra i docenti di ruolo componenti della Commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione.

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate**

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze e abilità, debitamente autocertificate o documentate, e precisamente:
  - a) conoscenze e abilità professionali certificate individualmente, ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
  - b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
  - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
  - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a un massimo di 3 CFU;
  - c) qualificazione in "zona medaglie" ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a un massimo di 3 CFU.
3. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 12.

Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Referente del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

#### **Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti**

1. Il Consiglio di Dipartimento individua le modalità di riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, delle attività formative precedentemente acquisite dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano o straniero, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. Nel caso di passaggio/trasferimento dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi a un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito la laurea presso l'Ateneo, o in altra università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
5. Lo studente può presentare richiesta di riconoscimento, in crediti formativi, di attività formative acquisite a vario titolo, autocertificando le attività svolte o depositando idonea documentazione comprovante tali attività. Il Consiglio di Dipartimento delibera la convalida dopo aver accertato la coerenza delle attività con il percorso formativo e averne valutato l'utilità ai fini del conseguimento del titolo.
6. Il periodo di validità dei crediti formativi acquisiti è fissato in 9 anni. Per tutti quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni dell'art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo.

#### **Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere**

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove la permanenza all'estero degli studenti nell'ambito dei programmi di mobilità e cooperazione tra il Dipartimento e omologhi Dipartimenti, o Facoltà, sia europei che extra-europei; le attività svolte all'estero sono riconosciute analoghe a quelle offerte dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di coerenza dei contenuti con il percorso formativo.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da sostenere all'estero, nella scelta delle quali si dovrà perseguire non tanto la ricerca dei medesimi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Al termine del periodo di studio all'estero, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dello studente e sulla base del Learning agreement e dei risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (attraverso il "Transcript of records"), riconosce le attività formative svolte dallo studente e l'eventuale relativa votazione.
4. Le modalità di organizzazione e riconoscimento dei periodi di permanenza all'estero (nell'ambito del programma di mobilità e cooperazione tra le Università) sono definite dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e i competenti delegati del Dipartimento.
5. Per ulteriori disposizioni in materia di mobilità internazionale si rimanda all'art. 19 del Regolamento Studenti e all'art. 50 del Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 18 – Ammissione ad anni successivi**

1. In considerazione della programmazione numerica degli accessi, le domande di ammissione al secondo e terzo anno del corso di laurea saranno comunque subordinate alla disponibilità di posti nel contingente di appartenenza.
2. In caso di richieste superiori alla disponibilità per anno, si procederà ad assegnare i posti liberi sulla base di una graduatoria, stilata da una commissione appositamente nominata.
3. Inoltre, fermo restando i vincoli connessi alla programmazione degli accessi, potranno essere ammessi al secondo o terzo anno, previa istanza di prevalutazione, gli studenti che soddisfino i requisiti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e vengano loro riconosciuti, da parte della Commissione Trasferimenti del Dipartimento, almeno 30 CFU (per l'ammissione al secondo anno) o almeno 60 CFU (per l'ammissione al terzo anno) della loro carriera pregressa.

### **Art. 19 – Certificazioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento potrà valutare certificazioni linguistiche internazionali (quali PET, FCE, TOEFL, DELF, DALF, DFP, DELE, Goethe-Zertifikat, ecc.) e certificazioni informatiche (ECDL). Il riconoscimento di tali certificazioni potrà essere equiparato al superamento delle prove di lingua (introduzione e/o perfezionamento) e delle conoscenze informatiche previste nel piano di studio.